Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72 — ROMA - Sabato, 26 dicembre 1931 - ANNO X — Numero 297

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

CONCORSI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1830.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1527.**

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1982;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto superiore di medicina veterinaria predetto;

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Veduto il regolamento approvato con il Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Veduto il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1982, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 7. — Nell'elenco degl'insegnamenti è aggiunto col n. 20 quello di « igiene generale e sperimentale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 69. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1831.

REGIO DECRETO 16 novembre 1931, n. 1528.

Cambiamento della denominazione del comune di Turano in quella di « Valvestino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 14 ottobre 1931 con cui il podestà di Turano, in esecuzione della propria deliberazione in data 2 maggio 1931, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in quella di « Valvestino »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trento con la deliberazione in data 25 giugno 1931;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Turano, in provincia di Trento, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Valvestino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 70. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 novembre 1931.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla di fornire alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 224 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è incaricata di fornire alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, per il triennio 1932-1934, nei tipi ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il numero dei contrassegni per i velocipedi da porsi a disposizione delle Prefetture del Regno, per i servizi segreti di pubblica sicurezza, a termini del secondo comma dell'articolo 224 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è stabilito complessivamente in 3923 contrassegni che verranno forniti su richiesta della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1931 - *Anno* X
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 106. — GENUA.

(10260)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Francesco Zelenka di Giuseppe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Francesco Zelenka, nato a Bacszentivan (Ungheria) il 13 dicembre 1890 da Giuseppe e da Elisabetta Pardon, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Francesco Zelenka il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° dicembre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Francesco Zelenka il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(10243)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Giuseppa Ernesta Cuk di Giacomo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Giuseppa Ernesta Cuk, nata a Volosca il 1° novembre 1893 da Giacobbe e da Agnese Bukovnik, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuseppa Ernesta Cuk il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° dicembre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Giuseppa Ernesta Cuk il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(10244)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1931.

Riconoscimento del Fascio di Boara Polesine (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Boara Polesine (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Boara Polesine (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 31.

(10236)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1931.

Proroga fino al 30 giugno 1933 delle norme dettate col decreto Ministeriale 1° luglio 1931, relative all'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori d'aziende agricole.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di prorogare fino al 30 giugno 1933 le norme dettate col proprio decreto 1° luglio 1931, concernenti le modalità per l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole;

Decreta:

Le norme dettate col decreto Ministeriale 1° luglio 1931, concernenti l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole, avranno efficacia fino al 30 giugno 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10237)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1931.

Conferma in carica del presidente della Commissione per le industrie chimiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, concernente lo scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche e l'istituzione di una Commissione per le industrie chimiche;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, concernente la nomina, per il triennio 1931-34, dei membri elettivi della Commissione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Principe Piero Ginori-Conti, senatore del Regno, è confermato, per il triennio 1931-34, presidente della Commissione per le industrie chimiche, istituita con il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10240)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1931.

Norme concernenti la riscossione del contributo sindacale obbligatorio a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di regolare in modo uniforme la riscossione dei contributi sindacali obbligatori

a carico di tutti i lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna dipendenti da ditte od imprese di trasporti terrestri e navigazione interna;

Decreta:

Il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori rappresentati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dipendenti da ditte od imprese, è stabilito e riscosso a norma degli articoli 68 e 69 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, anche se esse non abbiano un numero di dipendenti superiore a cinque.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1932 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10238)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1931.

Conferma in carica di un membro e nomina del segretario della Commissione per le industrie chimiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, concernente lo scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche e l'istituzione di una Commissione per le industrie chimiche;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. cav. uff. Andrea Calderan, ispettore capo del Circolo di Roma dell'Ispettorato corporativo, è confermato nella carica di membro di diritto della Commissione per le industrie chimiche, istituita con il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della Commissione di cui al precedente art. 1 sono affidate al dott. cav. Enrico Lubrano, consigliere nel Ministero delle corporazioni, addetto alla Direzione generale della produzione industriale e degli scambi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10241)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1931.

Tariffa dei contributi da versarsi per l'anno 1932 all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, modificato con R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, concernente la istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e gli articoli 25, 26 e 27 dello statuto dell'Associazione stessa, approvato con R. decreto 23 settembre 1926, n. 1732;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Associazione nazionale predetta, in data 30 novembre 1931-X, con cui fu stabilita la tariffa dei contributi per l'anno 1932;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei contributi da versarsi per l'anno 1932 all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dagli enti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stabilita nella percentuale dell'uno per cento dei premi, contributi ed accessori per contratti di assicurazione infortuni che saranno incassati nell'anno dagli enti predetti, senza distinzione dell'anno di competenza a cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono.

La tariffa è ridotta alla percentuale del 0,80 per cento per le industrie meccaniche e metallurgiche.

Detti contributi saranno dalla Cassa nazionale infortuni riscossi a carico degli industriali sotto forma di addizionali del premio ed accessori e dai Sindacati di mutua assicurazione sotto forma di addizionale dei contributi ed accessori e versati all'Associazione entro il mese successivo a quello dell'incasso.

Art. 2.

La tariffa dei contributi da versarsi per l'anno 1932 alla Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dagli enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli è stabilita nella percentuale dell'uno e venti per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio 1928-1931.

I contributi di cui al precedente comma, da prelevarsi dal contributo di assicurazione per l'anno 1932 ed eventualmente dalle riserve, dovranno essere versati dagli enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli all'Associazione nazionale in sei rate bimestrali, entro otto giorni successivi a quello dell'incasso, da parte degli enti predetti, delle corrispondenti rate del contributo di assicurazione.

Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10252)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1931.

Modificazione del decreto Ministeriale 5 febbraio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Salerno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del proprio decreto 5 febbraio 1926, che istituisce l'Ufficio del lavoro nel porto di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di considerare i pesatori di detto porto, quali persone che adempiono a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'art. 51 del decreto Ministeriale 5 febbraio 1926, che istituisce l'Ufficio del lavoro nel porto di Salerno, è soppresso.

Roma, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(10239)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1931.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto l'art. 4 dello statuto della Cassa di risparmio di Gorizia;
Vedute le designazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, comunicate con lettera in data 5 dicembre 1931;

Decreta:

Il senatore gr. uff. Giorgio Bombi e l'ing. arch. Silvano Baresi sono rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, per il quadriennio 16 dicembre 1931-15 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(10242)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 960 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Clarich Matteo fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Clarich Matteo fu Giovanni e di Caterina Deluca nato a Castagna (Grisignana), il 23 febbraio 1901, residente a Castagna (Grisignana), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Clarich in « Claretti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Angela Muscovich di Giovanni di Maria Visintin, nata a Grisignana il 18 luglio 1901, ai figli nati a Castagna (Grisignana): Lorenzo, il 26 ottobre 1924 e Mario il 25 maggio 1927, al fratello Giacomo, nato a Castagna (Grisignana), il 20 aprile 1907 e alla cognata Filomena Gherdina di Domenico e di Angela Rasman, moglie di Giacomo Clarich, nata a Grisignana il 28 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9002)

N. 848 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Coss Rodolfo fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Coss Rodolfo fu Giovanni e fu Udovich Caterina, nato a Mondellebotte di Visignano, l'11 dicembre 1890, residente a Mondellebotte di Visignano, di condizione agricoltore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Coss in « Corsi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Paolina Declich di Gaetano e di Maria Despoli, nata a Visignano d'Istria il 20 gennaio 1894 ed ai figli nati a Visignano d'Istria: Livia, il 31 agosto 1913; Fiorina, il 17 giugno 1920; Giovanni, il 12 dicembre 1921 ed Antonia, il 15 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9003)

N. 849 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Coslovich Adriano di Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Umago e

all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Coslovich Adriano di Antonio e di Anna Scrigner, nato a San Lorenzo di Daila (Umago), il 5 marzo 1904, residente a San Lorenzo di Daila (Umago), di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Coslovich in « Cosolini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9004)

N. 955 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Covaz Antonio fu Michele;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Covaz Antonio fu Michele e di Maria Stor, nato a Visignano d'Istria, addì 29 agosto 1872, residente a Visignano d'Istria, via Caprera, 192, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Covaz in « Fabbri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Francesconi fu Luigi, nata a Visignano d'Istria, il 13 gennaio 1877 e alle figlie, nate a Visignano d'Istria: Antonia, il 15 febbraio 1913 e Angela, l'8 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9005)

N. 956 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Crismanich Matteo di Antonio.
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Crismanich Matteo di Antonio e della fu Maria Pavat, nato a Novacco di Montona, il 21 febbraio 1898, residente a Novacco di Montona, di condizione stradino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crismanich in « Crociani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina Bartolich fu Matteo e di Lucia Prodan, nata a Caroiba il 22 gennaio 1899 ed ai figli nati a Novacco di Montona d'Istria: Gioacchino, il 6 novembre 1923, Umberto, il 26 marzo 1926 e Giovanni, il 20 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9006)

N. 1269 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per il cambiamento del cognome in forma italiana presentata dalla signora Crusich (Krusich) Elisa in Marinelli;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Visto il proprio decreto n. C. 13 in data 23 maggio 1928 col quale il cognome del sig. Luigi Crusich, padre della richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di « Verdani »;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Crusich (Krusich) Elisa in Marinelli, figlia di Luigi Crusich e di Benvenuti Italia, nata a Pola il 7 giugno 1898, residente a Pola, via S. Felicita n. 9, è accordato il cambiamento del cognome di nascita da Crusich (Krusich) in « Verdani » (Elisa Verdani in Marinelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9007)

N. 366 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana, presentata dal sig. Derndich Edoardo fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Derndich Edoardo fu Giuseppe e di Maria Brumnich, nato a Pola il 9 novembre 1901 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Derndich in « Derini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla madre Maria Brumnich fu Giovanni e fu Maria Rudella, nata a Lindaro il 16 aprile 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9008)

N. 402 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Dobrilla Caterina fu Martino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Dobrilla Caterina fu Martino e di Francesca Stanich, nata a Pisino, il 25 febbraio 1901 e residente a Pola, via Flavia, n. 5, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dobrila in « Della Gatta ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli illeg. nati a Pola: Alfonso, il 21 febbraio 1923; Elisabetta, il 5 maggio 1925; Giuseppina, il 25 novembre 1926 ed Ettore il 26 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9009)

N. 410 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dobrillovich Giuseppe di Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Dobrillovich Giuseppe di Matteo e della fu Domenica Crisanaz nato a Piemonte (Grisignana), il 23 dicembre 1885 e residente a Grisignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dobrillovich in « Bonelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Biloslavo di Andrea e di Giovanna Biloslavo, nata a Piemonte (Grisignana) il 20 maggio 1899, e ai figli nati a Piemonte (Grisignana): Giuseppina, il 30 luglio 1921 e Silvio, il 25 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9010)

N. 412 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dobrillovich Giuseppe fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Dobrillovich Giuseppe fu Matteo e della fu Angela Biloslavo, nato a Piemonte (Grisignana) il 4 novembre 1865

e residente a Piemonte (Grisignana), di condizione agricoltore; è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dobrillovich in « Bonelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della defunta moglie Teresa Visintin, nati a Piemonte (Grisignana): Ernesto, il 15 novembre 1901 e Giuseppe, il 25 agosto 1894; alla nuora Albina Milanovich di Francesco e di Giovanna Bassanese, moglie di Giuseppe Dobrillovich, nata a Portole il 6 maggio 1903 e ai nipoti, figli di Giuseppe Dobrillovich e di Albina Milanovich, nati a Piemonte (Grisignana): Berta, il 6 febbraio 1922 e Stellio il 15 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9011)

N. 409 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dobrillovich Pietro di Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Dobrillovich Pietro di Matteo e di Caterina Vigini, nato a Piemonte (Grisignana), il 26 novembre 1899 e residente a Piemonte (Grisignana), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dobrillovich in « Bonelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Macovaz di Bortolo e di Giovanna Pogorevaz, nata a Piemonte (Grisignana), il 24 marzo 1902 e ai figli nati a Piemonte (Grisignana): Amelia, il 18 giugno 1922, Concetta il 12 ottobre 1925 e Oreste il 13 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9012)

N. 415 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dubaz Vito fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Dubaz Vito fu Giovanni e di Maria Stocovaz, nato a Grisignana, il 14 giugno 1907 e residente a Grisignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dubaz in « Dobetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosa Zugan di Antonio e di Lucia Mersich, nata a Buie d'Istria il 17 dicembre 1909, al figlio Vittorio, nato a Grisignana il 30 ottobre 1929, al fratello Domenico, nato a Grisignana il 4 agosto 1913 e alle sorelle nate a Grisignana: Maria, il 29 gennaio 1906 e Lucia, il 2 febbraio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9013)

N. 416 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Dubaz Margherita, moglie di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Dubaz Margherita fu Antonio Stocovaz e della fu Maria Arman, nata a Piemonte (Grisignana), il 12 settembre 1890 e residente a Grisignana, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dubaz in « Dobetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al marito sperduto di guerra, Antonio Dubaz di Antonio e di Maria Bassanese nato a Grisignana il 17 gennaio 1887, e ai figli nati a Grisignana: Giuseppina, il 28 dicembre 1919; Antonio, il 5 marzo 1912; Maria, il 17 ottobre 1922; Rosa, il 15 gennaio 1925 e Giovanna, il 14 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9014)

N. 414 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dussich Quarto di Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Dussich Quarto di Giovanni e di Maddalena Zuanelli, nato a Grisignana il 15 luglio 1904 e residente a Grisignana di condizione agente postale è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dussich in « Dussini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Valeria Dussich fu Pietro e di Maria Uievich, nata a Cittanova il 12 novembre 1910, al padre Giovanni Dussich fu Giovanni Maria e fu Caterina Novacco, nato a Grisignana l'11 marzo 1865 e alla madre Maddalena Zuanelli fu Domenico e fu Maria Zuanelli, nata a Grisignana l'11 maggio 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9015)

N. 322 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Gerzetic, nato a Sarezzo (Pisino) il 9 gennaio 1859 e abitante a Pola, Clivo San Rocco n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kalac Giovanna fu Martino e fu Maria Rogovich, nata a Pisino il 9 aprile 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9030)

N. 326 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Antonio, figlio di Giovanni e di Giovanna Zovich, nato a Pola il 12 dicembre 1895 e abitante a Pola, Clivo Capitolino n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Peressini Romilda fu Gustavo e di Teresa Bruschina, nata a Pola il 27 giugno 1899 ed alla figlia Vanda, nata a Pola il 16 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9031)

N. 327 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Francesco, figlio del fu Giovanni e di Marianna Luxetich, nato a Lindaro (Pisino) il 19 aprile 1858 e abitante a Pola, Monte Paradiso n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Goitan Giuseppina fu Francesco e fu Nesazia Fabris, nata a Lindaro il 3 dicembre 1868; ed ai figli nati a Lindaro: Giuseppe, il 17 marzo 1896; Luigia, il 14 maggio 1902; Albina, il 7 novembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9032)

N. 328 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Filiplich Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Picot Giovanna, nata a Lindaro (Pisino) il 9 agosto 1879 e abitante a Pola, via B. Mussolini n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9033)

N. 325 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filiplich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filiplich Matteo figlio del fu Giovanni e della fu Anna Mazzan, nato a Sarezzo (Pisino) il 25 maggio 1863 e abitante a Pola, Monte San Giorgio n. 398, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Meandrossich Rosa di Giovanni e di Antonia Mattich, nata a Lindaro (Pisino) il 24 gennaio 1867, ed alla figlia Anna, nata a Pola il 14 novembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9034)

N. 329 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipovich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Teresa Mircovich, nato a Barbaca il 28 marzo 1881 e abitante a Pola, via Nesazio n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mircovich Maria fu Antonio e di Pasqua Bosaz, nata a Gallesano il 2 luglio 1884 ed alla figlia Natalia nata il 9 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9035)

N. 343 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Mocinich Maria, nato a Gallesano (Pola) il 2 settembre 1899 e abitante a Pola, Monte San Giorgio n. 145, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ipsich Maria di Francesco e di Maria Benasich, nata a Pola il 13 aprile 1902 ed al figlio Livio, nato a Pola il 30 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9036)

N. 342 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Ida, figlia di Martino e di Maria Belusich, nata a Sanvincenti il 16 settembre 1905 e abitante a Pola, via degli Operai n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9037)

N. 331 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Domenico, figlio del fu Paolo e della fu Sponza Eufemia, nato a Rovigno il 20 maggio 1873 e abitante a Pola, via Cappellini n. 241, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zaratin Valentina fu Speranzino e fu Biagia Brecevich nata a Pola il 23 febbraio 1876 ed ai figli, nati a Pola: Speranzino, il 20 dicembre 1903; Antonio, il 23 febbraio 1906; Bruno, il 10 aprile 1910; Maria, il 20 maggio 1915; Zita il 13 agosto 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9038)

N. 344 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Millevoi, nato ad Altura (Pola) il 17 novembre 1882 e abitante a Sissano (Pola) n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fonovich Maria fu Giovanni e di Antonia Diminich, nata a Sissano il 21 maggio 1885 ed al figlio: Guerrino, nato a Wagna (Stiria) il 15 novembre 1915 ed ai figli nati a Sissano: Nicolò, il 15 novembre 1925; Albina, il 17 ottobre 1928; Marcella, il 17 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9039)

N. 345 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Giovanni, figlio del fu Giorgio e di Sudolich Giovanna, nato a Pola il 13 marzo 1880 e abitante a Pola, via Saturnina n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poje Antonia fu Giorgio e di Maria Kratofil, nata a Ravnagora il 27 maggio 1886 ed ai figli: Silvio, nato a Pola il 3 novembre 1912; Luigi, nato a Ravnagora il 19 giugno 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9040)

N. 349 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Giuseppe, figlio di Giammaria e di Viscovich Maria, nato a Santa Lucia di Albona il 10 gennaio 1898 e abitante a Pola, via degli Argonauti n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomicich Antonia fu Antonio e di Dobrich Lucia, nata a Santa Lucia di Albona il 3 marzo 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9041)

N. 350 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Matteo, figlio del fu Giovanni-Maria e della fu Antonia Diminich, nato a Sissano (Pola) il 27 marzo 1897 e abitante a Sissano n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Natalina nata a Sissano il 20 maggio 1899 alla moglie Tromba Maria di Antonio, nata a Sissano il 25 marzo 1897 ed ai figli nati a Sissano: Maria, il 22 giugno 1922; Aurelio, il 14 dicembre 1925; Stefania, il 24 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9042)

N. 317 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Frangesch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Frangesch Alberto, figlio del fu Simone e di Giovanna Franciscovich, nato a Pola il 18 ottobre 1883 e abitante a Pola, via Faveria n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zovich Celestina di Simone e di Antonia Sironich, nata a Pola il 23 settembre 1885; ed ai figli nati a Pola: Alberto, il 2 aprile 1909; Luciano, il 20 ottobre 1911; Romana, il 10 aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9043)

N. 316 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francetich Francesco, figlio di Domenico e della fu Antonia Simetich, nato a Bogliuno l'8 novembre 1887 e abitante a Pola, via Epulo n. 11-a, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franzetti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9044)

N. 310 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Domenica Rossovich, nato a Pola il 13 febbraio 1885 e abitante a Pola, Tradonico n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida.

L'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni periodiche spedite agli onorevoli senatori del Regno.

Roma, 18 dicembre 1931 Anno X

I senatori questori:
LUIGI SIMONETTA — UGO BRUSATI.

(10250)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 257.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 dicembre 1931 - Anno X

Francia	76.96	Oro	377.20
Svizzera	382.50	Belgrado	—
Londra	66.704	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.825
Pesc Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Pesc Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.525
New York	19.549	Consolidato 5 %.	82.575
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.60

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Revoca e sostituzione di assessore di Corte d'assise.

Con decreto Reale in data 3 dicembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1931-X, registro n. 207 Giustizia, foglio 191, firmato Colonna, è stata revocata la nomina di Crescimanno Stefano, di Domenico, quale assessore del circolo di Agrigento, e, in sua vece, è stato nominato il prof. Cammarata Salvatore, fu Francesco, cat. 6ª e 8ª, residente in Agrigento.

(10220)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a nove posti di primo segretario di legazione di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di primo segretario di legazione di 2ª classe;

Determina:

Art. 1.

È aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a nove posti di primo segretario di legazione di 2ª classe (grado 7°).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 20 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione Ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GRANDI.

(10254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a venti posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 514;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 1201;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, n. 9, o, altrimenti, abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° i dipendenti statali che, alla data del 18 dicembre 1930, appartenevano ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo e si trovino in possesso, alla stessa data, di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto;

3° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella

di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione dell'interno e che, alla stessa data, si trovava in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno del 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione dell'interno e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, non oltre il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I capi degli uffici cureranno il sollecito invio delle domande al Ministero dell'interno - Ufficio del personale - dopo di avere apposta su ciascuna di esse la data di presentazione.

A corredo delle domande saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta, civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo abituale domicilio;

8° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale o di licenza dall'ex scuola tecnica, o di licenza dalla scuola complementare o di licenza da scuola professionale di secondo grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'istituto tecnico, o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

10° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o no provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza, e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato da un ufficiale sanitario.

Inoltre, i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 non saranno ritenuti validi, se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 9 e copia dello stato matricolare.

Sono dispensati dal produrre la copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione dell'interno.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nel mese che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 7.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine, salvo, in quanto torni applicabile, il disposto dell'art. 6 del citato R. decreto 18 dicembre 1930.

Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate, dovranno prestare il servizio di prova prescritto.

Art. 8.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale amministrativo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° Nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° *a*) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;

b) Nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);

c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, lettere *a*) e *b*) del programma stesso.

La prova orale verterà su tutto il programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere celermente e correttamente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(10255)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.